

circolare
30 AGOSTO 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 30 agosto 2017

Oggetto

Diritto di precedenza dei lavoratori a termine e contratto di apprendistato

Il Ministero del Lavoro con proprio interpello ha risposto ad un quesito riguardante la corretta applicazione della previsione normativa sul diritto di precedenza riconosciuto in favore dei lavoratori a termine in caso di assunzioni a tempo indeterminato con specifico riferimento alla possibilità che possano costituire violazioni della norma le ipotesi di

- conferma in servizio dell'apprendista al termine del periodo formativo;
- nuova assunzione con contratto di apprendistato di un altro lavoratore.

Come è noto, secondo la disciplina vigente, un lavoratore assunto con contratto a termine di durata superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle eventuali assunzioni a tempo indeterminato che l'ex datore di lavoro intende effettuare per le mansioni già svolte in precedenza, entro un anno dalla cessazione del rapporto. Il dipendente che intende far valere tale diritto ha l'onere di manifestare la propria volontà in tal senso entro i successivi 6 mesi dalla fine del rapporto di lavoro.


Alla luce della previsione normativa sopra richiamata e della qualifica giuridica dell'apprendistato, il quale si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il Ministero ha precisato che la conferma in servizio dell'apprendista al termine del periodo formativo non rileva ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza e pertanto non integra una violazione dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 81/2015.

Ciò che rileva ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore a tempo determinato è il momento dell'attivazione dell'apprendistato e non invece la fase naturale di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo.

Ne consegue che solo ove si è in presenza di una nuova assunzione con contratto di apprendistato sarà necessario tenere debitamente in considerazione il diritto di precedenza vantato dagli ex lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi. In questa ipotesi il Ministero ha però precisato che non vi sarà violazione del diritto di precedenza nei confronti del lavoratore precedentemente assunto con contratto a termine qualora quest'ultimo risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile



I diritti editoriali relativi a questo documento sono da considerarsi interamente riservati. Il contenuto è stato redatto in ragione di specifiche direttive stabilite con il destinatario a cui è vietato qualsiasi inoltro a terzi o utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella presente comunicazione, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dello Studio Arlati Ghislandi.

Diversi comportamenti profilano un'ipotesi di reato in capo al destinatario e all'utilizzatore non autorizzato.